

Belvedere Marittimo (CS) li, 29.06.2017

Avv. Antonio Maritato
Avv. Tina Stella

SPETT.LE REGIONE ABRUZZO

Oggetto: richiesta rimborso

Il Movimento 5 PIL, con sede in Corso della Repubblica n.83, 00049 Velletri (ROMA), in persona del legale rappresentante Sig. Paolo De Masi, ha dato incarico alla scrivente per comunicare e contestare quanto segue.

PREMESSO

Che la legge 157/92 art.18, IV comma prevede espressamente che *“Le Regioni ... pubblicano, **entro e non oltre il 15 giugno**, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.”*

Che, invece, la Regione Abruzzo, in dispregio della suddetta normativa, arbitrariamente, ha approvato il calendario venatorio in data 11 Agosto 2017;

che, come se non bastasse, la suddetta Regione, nel calendario venatorio, approvato oltre i termini di legge, ha fissato l'apertura della caccia al 01.10.2017 contravvenendo al dettato legislativo, in base al quale la caccia si apre, a livello nazionale la III domenica di settembre, dunque, nella stagione venatoria 2017/2018, il 17 Settembre;

che il termine del 01.10.2017, viola il carattere temporaneo (annuale) del provvedimento previsto dalla legge. Infatti, il legislatore nazionale ha fissato un arco temporale da compiere entro un termine di scadenza definito, pertanto il termine fissato dalla regione Abruzzo, non sembra compatibile con la norma di carattere primario.

Che, secondo principi costantemente affermati dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta *«un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile»»* (Corte Cost., sent. n.193 del 2010).

Che, in particolare, il citato art. 18, garantisce *«nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti n. 79/409/CEE, standard minimi ed uniformi, di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, ed ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale ... (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002)»* (Corte Cost., n. 233 del 2010).

Che, pertanto, le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.

Che le norme primarie emanate dal legislatore statale nell'ambito della sua competenza esclusiva in materia, fanno riferimento ad un'attività regolamentare che deve essere adempiuta dalla Regione entro il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, a seguito di uno specifico procedimento che contempla l'acquisizione di un parere obbligatorio dell'Istituto specificamente preposto alle verifiche tecniche finalizzate alla tutela degli interessi ambientali

CONSIDERATO

Avv. Antonio Maritato
Avv. Tina Stella

Che i cacciatori, per poter esercitare tale loro attività, sostengono dei costi, non indifferenti, così specificati:

€. 173,16 a titolo di tassa concessione governativa;
€. 66,00 a titolo di tassa regionale;
€. 60,00 a titolo di ammissione ATC
€. 52,00 a titolo di polizza assicurativa e così per un totale di
€. 351,16

Che la somma di €. 351,16 va divisa per 137 giorni di caccia, come stabiliti dal provvedimento legislativo, pertanto, il costo giornaliero della licenza ammonta ad €. 2,56 al dì;

Che, il provvedimento della regione Abruzzo, facendo partire la stagione venatoria il 01.10.2017, anziché il 02.09.2017, crea una disparità di trattamento rispetto ai cacciatori di altre regioni, i quali godono di ben 14 giorni in più di caccia. Infatti, i cacciatori abruzzesi, sebbene paghino come gli altri cacciatori italiani, vedono ridotti il loro termine di caccia per ben 14 giorni; che, pertanto, in ragione di tale menomazione appare equo che Codesta Regione, rimborsi ogni cacciatore della somma di €. 35,81.

Per tutto quanto sopra esposto, premesso e considerato, il Movimento 5 PIL, come sopra rappresentato e difeso


INVITA E DIFFIDA

LA REGIONE ABRUZZO A VOLER RIMBOSARE LA SOMMA DI €. 35,81, atteso che il calendario venatorio impedisce ai cacciatori di beneficiare del diritto acquisito per mezzo della licenza, per ben 14 giorni.

In mancanza, il Movimento in indirizzo si vedrà costretto ad intraprendere una class action, per il rimborso della somma indebitamente pagata.

Tanto si doveva.

Coordinatore Generale Nazionale
Paolo De Masi



Capo commissioni
Fabio D'Andrea



Capo ufficio Regionale dell' Abruzzo
Cesare Di Mattia

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Belvedere Marittimo (CS) li, 29.06.2017

Avv. Antonio Maritato
Avv. Tina Stella